

ACCORDO

per la realizzazione di interventi di riqualificazione sugli immobili pubblici finalizzati alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei ed in particolare nel Comune di Napoli

TRA

Il **Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei** (C.F. 96604700581), Ing. Fulvio Maria Soccodato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, con sede in Roma (di seguito, anche "**Commissario Straordinario**" oppure "**Struttura commissariale**"),

E

L'**Agenzia del demanio** (C.F. 06340981007), con sede in Roma, via Barberini n. 38, rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Alessandra dal Verme (di seguito, anche "**Agenzia del demanio**"),

E

il **Comune di Napoli** (C.F. 80014890638), con sede in Napoli (NA), piazza Municipio Palazzo San Giacomo, rappresentato dal Sindaco, Dott. Gaetano Manfredi (di seguito, anche "**Comune di Napoli**"),

congiuntamente, anche denominati le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e ss.mm.ii., che ha istituito l'Agenzia, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, per razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, nonché il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio*



2002, n. 137” con cui l’Agenzia è stata trasformata in ente pubblico economico;

- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021;
- l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa (di seguito, anche “**Struttura per la Progettazione**”);
- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Struttura opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura ed ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- il d.P.C.M. del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, e, in particolare, l’articolo 4 di tale d.P.C.M. che specifica le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della medesima Struttura per la Progettazione che devono essere recepite in apposite convenzioni o protocolli di intesa;
- l’articolo 16-bis comma 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo il quale al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall’Agenzia del demanio, quest’ultima opera utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023, come integrato e corretto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”;



- il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per gli interventi di protezione civile e di coesione*” e, in particolare, l’articolo 2, rubricato “*Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei*” che, al comma 1, prevedeva: “*Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di assicurare le funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, un Commissario straordinario*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2024 al n. 2153 e, in particolare:
 - o l’articolo 1, il quale prevede che “*Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 91 del 2024, nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) del citato decreto-legge n. 91 del 2024, è nominato Commissario straordinario l’ing. Fulvio Maria Soccodato. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027*”;
 - o il successivo articolo 2, che attribuisce al Commissario Straordinario i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – che li esercita con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 5 del citato decreto-legge – nonché i compiti e le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2024 e ogni altra funzione o compito attribuitogli dal medesimo decreto-legge, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti;
- la legge 8 agosto 2024, n. 111 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, che ha disposto: “*Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91*”.
- il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge 8 agosto 2024, n. 111 (di seguito, anche “**Decreto-Legge**”) e, in particolare, gli articoli da 9 bis a 9 undecies, che introducono ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e, segnatamente:
 - o l’articolo 9-bis che prevede: “*Le disposizioni del presente capo disciplinano l’attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:*
 - a) *al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;*



- b) *alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023*”;
- o il successivo articolo 9-ter il quale prevede,
 - al comma 1, primo periodo, il compito del Commissario Straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
 - al comma 2, che : *“Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:*
 - a) *a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: ... sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione; ...*
 - b) *ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*
 - c) *ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari*”;
- o al comma 3, che *“I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*”;
- o al successivo comma 6, primo periodo, che: *“Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario*



straordinario può avvalersi mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato,... dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. ”

- al comma 6, ultimo periodo, la facoltà del Commissario Straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;
- al comma 7, la contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario Straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;
- ai commi 10, 11 e 17, le disposizioni relative all'autorizzazione di spesa ed alle coperture finanziarie per la realizzazione degli interventi formanti oggetto del medesimo Decreto-Legge, tra i quali quelli afferenti al comma 2, lettera a), numero 1), dell'articolo 9-ter;
- l'articolo 9-*quater*, il quale prevede misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei;
- il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025 con il quale, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, del Decreto-Legge, il “*Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici*”, di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del Decreto-Legge, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 marzo 2025 al n. 621 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025;
- l'ordinanza commissariale n. 4 del 21.03.2025, recante “*Interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del Comune di Napoli ricompresi nel Primo Programma ex articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76*” con la quale l'Agenzia del demanio, è stata nominata Soggetto Attuatore sia per la fase di progettazione che di esecuzione delle opere relativamente agli immobili oggetto degli interventi siti nel Comune di Napoli e riportati nell'allegato 1 alla predetta ordinanza;
- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio;
- la determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023, con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 208 del 20.05.2025, con la quale è stato approvato il presente accordo;

CONSIDERATO CHE

- le condizioni di rilevante pericolosità sismica, bradisismica e vulcanica dell'area dei Campi Flegrei rendono urgente e prioritaria l'attuazione di interventi concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, al fine di ridurre l'esposizione al rischio della popolazione scolastica e garantire continuità al diritto allo studio;
- tale urgenza impone di mettere in atto processi di realizzazione degli interventi pubblici di eccezionale celerità, supportati dall'esercizio dei poteri di semplificazione ed accelerazione attribuiti dalla legge al Commissario straordinario, anche in deroga alle norme vigenti, attraverso l'individuazione di soggetti attuatori di particolare competenza tecnica e capacità operativa e il coordinamento di questi ultimi con le amministrazioni pubbliche proprietarie degli edifici oggetto di intervento;



- l'Agenzia del demanio è impegnata, anche tramite la Struttura per la Progettazione, a porre in essere iniziative concertate con gli enti territoriali per garantire la rifunionalizzazione degli immobili pubblici, anche vincolati, in totale sinergia con le istituzioni del territorio, nell'ottica della massima riduzione dell'uso del suolo per i fabbisogni delle PP.AA., dell'abbattimento della spesa pubblica e della rigenerazione dei territori;
- l'Agenzia del demanio, che è stata individuata dalla legge tra i soggetti attuatori di cui il Commissario può avvalersi, ha impostato un modello innovativo di ricostruzione pubblica, in grado di rigenerare il tessuto sociale ed economico ispirandosi ai principi di sostenibilità, trasformazione digitale, accessibilità e connettività, anche assicurando la realizzazione delle attività di *project management* nonché di tutti i servizi di ingegneria e architettura, richiesti dalle amministrazioni, tra cui il Commissario e gli enti locali;
- il Commissario, con nota prot. n. 25700 del 1° ottobre 2024, ha richiesto all'Agenzia del demanio la disponibilità ad assumere, sulla base di specifici accordi convenzionali da stipularsi, il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi più critici e urgenti sugli edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e conseguentemente a garantire, attraverso le sue articolazioni organizzative, il pieno presidio delle funzioni di stazione appaltante, provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attività tecniche di supporto e di project management, nonché all'affidamento in appalto e alla direzione dei lavori, nel rispetto delle tempistiche e della qualità dei processi, anche attraverso la loro centralizzazione e ottimizzazione;
- l'Agenzia del demanio, con nota prot.n. 26714 del 10.10.2024, riscontrando la richiesta del Commissario, ha comunicato la piena disponibilità a svolgere il ruolo di soggetto attuatore;
- il Commissario, con l'ordinanza commissariale n. 4 del 21.03.2025 ha nominato l'Agenzia del demanio Soggetto Attuatore per la realizzazione di interventi di riqualificazione di immobili siti nel Comune di Napoli e di proprietà dello stesso Comune, indicati nell'allegato 1 alla predetta ordinanza, disciplinandone i compiti e le modalità operative e prevedendosi che "... per le attività relative alla progettazione "compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva", l'Agenzia del demanio stessa potrà avvalersi della Struttura per la Progettazione;
- il Comune, allo scopo di promuovere una ricostruzione pubblica integrata e sostenibile, ha interesse ad avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale, messe a disposizione dall'Agenzia, che in tal modo persegue le proprie mansioni istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come "interesse comune", sia ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 15 della legge n. 241/1990, sia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto, attraverso la partecipazione di tutte le Parti, è teso al raggiungimento di obiettivi comuni alle Parti stesse che pertanto operano in cooperazione sinergica tra di loro;
- con il presente Accordo (di seguito, anche "**Accordo**"), da intendersi sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, oltre che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendono sviluppare una collaborazione per lo svolgimento delle attività necessarie ai fini della riqualificazione sismica degli immobili pubblici siti nel Comune di Napoli e indicati all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025;



TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO

Articolo 1

(Finalità e Oggetto)

1. Il presente Accordo ha la finalità di avviare un rapporto di collaborazione istituzionale tra il Commissario, Straordinario, il Comune di Napoli e l'Agenzia del demanio, ai fini della realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli immobili pubblici, destinati ad edifici scolastici, indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "A", siti nel Comune di Napoli, al fine di garantire il ripristino e la riqualificazione sismica degli stessi in tempo utile ad assicurare la continuità scolastica.

Articolo 2

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa, al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto del presente Accordo.
2. Il Comune di Napoli si impegna a:
 - a) trasmettere all'Agenzia del demanio e al Commissario Straordinario ogni elaborato tecnico o documento amministrativo utile alla realizzazione degli interventi;
 - b) effettuare all'Agenzia del demanio la formale consegna degli immobili oggetto di interventi nonché ad assumerne la riconsegna a fine attività;
 - c) adottare gli atti necessari alla gestione della popolazione scolastica coinvolta dall'esecuzione dei lavori, coerentemente agli schemi di cantierizzazione degli interventi e garantendo la continuità dell'attività didattica;
 - d) partecipare e a collaborare alle attività di natura amministrativa di propria competenza, per le attività oggetto del presente Accordo, in relazione agli interventi di cui all'elenco allegato sub lettera "A".
3. L'Agenzia del demanio si impegna a:
 - a) realizzare l'attività di *project management* per assicurare il rispetto della qualità delle prestazioni rese, compreso il monitoraggio degli interventi, fornendo anche in formato digitale, le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento delle progettazioni e degli interventi con le modalità e i tempi concordati;
 - b) svolgere, anche avvalendosi delle proprie articolazioni organizzative ed in particolare della Struttura per la Progettazione, le attività di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante, assolvendo anche alle funzioni di RUP e, ove ritenuto utile, anche costituendo il Collegio Consuntivo Tecnico, nonché all'acquisizione dei servizi necessari nel caso di esternalizzazione delle prestazioni sia per la fase progettuale e sia per la fase esecutiva;
 - c) stipulare, all'esito del presente Accordo, apposita Convenzione con il Commissario Straordinario al fine di definire per gli immobili di cui all'allegato A le attività tecniche necessarie, i relativi cronoprogrammi, i conseguenti quadri economici e la relativa copertura finanziaria.
4. Il Commissario Straordinario si impegna a:
 - a) dare attuazione al presente Accordo, promuovendo ed adottando ogni utile strumento amministrativo di accelerazione e semplificazione e comunque funzionale o necessario al raggiungimento degli



obiettivi sopra indicati;

- b) fornire ogni possibile dato e informazione di cui è in possesso, utile allo svolgimento dei compiti assunti dall'Agenzia del demanio;
- c) a stipulare all'esito del presente Accordo, apposita Convenzione con l'Agenzia del demanio al fine di definire le attività tecniche, i relativi cronoprogrammi, i conseguenti quadri economici e la relativa copertura finanziaria;
- d) assicurare la copertura dei quadri economici degli interventi, garantendo la disponibilità finanziaria delle risorse all'Agenzia del demanio quale Soggetto Attuatore per le attività ad esso devolute con l'Ordinanza di cui in premessa.

Articolo 3

(Durata, recesso, risoluzione e modifiche dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha una durata complessiva di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo le Parti possono rinnovarne i termini, riservandosi la possibilità di aggiornare i contenuti.
2. L'Accordo potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti da formulare esclusivamente in forma scritta, anche in relazione alla possibile estensione dell'Accordo stesso ad altri soggetti pubblici. In particolare, potrà essere esteso l'elenco degli immobili pubblici oggetto di interventi di riqualificazione, contenuto nell'allegato "A".
3. È fatta salva la facoltà delle Parti di interrompere le attività oggetto dell'Accordo anticipatamente, anche nel caso in cui intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto di sottoscrizione e ne rendano impossibile o non sostenibile la sua prosecuzione, previa comunicazione alle altre Parti da rendersi con un preavviso di 90 (novanta) giorni, fermo restando la prosecuzione degli interventi in corso di esecuzione, salvo patto contrario.

Articolo 4

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima e in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.



4. Il Titolare del trattamento dei dati dell'Agenzia del demanio è contattabile all'indirizzo mail: demanio.dpo@agenziademanio.it.
5. Il Titolare del trattamento dei dati del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area dei Campi Flegrei è contattabile all'indirizzo mail: comm.flegrei@governo.it.
6. Per il Comune, il titolare del trattamento dei dati personali è contattabile all'indirizzo mail: marilina.maione@comune.napoli.it.

Articolo 5

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Accordo e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, mediante comunicati stampa e/o qualunque altra forma di comunicazione, concordandone previamente i relativi contenuti attraverso i rispettivi Uffici competenti.

Articolo 6

(Referenti delle Parti)

1. Al fine di garantire l'efficace e il coordinato monitoraggio degli impegni assunti con il presente Accordo, le Parti individuano i seguenti referenti:
 - a) per il Commissario: il Direttore Generale *pro tempore*, della Struttura Commissariale;
 - b) per l'Agenzia: l'Arch. Luca Damagini, della Direzione Regionale Campania;
 - c) per il Comune: l'Ing. Francesco Greco, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica;
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente, e comunque anticipatamente, per via telematica.
3. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualsiasi variazione dei recapiti e dei riferimenti indicati.

Articolo 7

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 8

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di attivare preliminarmente un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 104/2010.



Articolo 9
(Registrazione)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 10
(Efficacia e sottoscrizione dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. s) e 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

Commissario Straordinario

Comune di Napoli

Agenzia del demanio